

Articolo 88

Registrazione, modifica e archiviazione dei dati

(art. 44b LL)

¹ I dati sono gestiti centralmente dalla SECO per la Confederazione; per il Cantone la gestione spetta all'autorità cantonale competente.

² I dati concernenti persone devono essere distrutti cinque anni dopo la scadenza della loro validità, sempreché non debbano essere consegnati all'Archivio federale. Tale scadenza non vale per i dati resi anonimi, elaborati per scopi di pianificazione, ricerca o statistica.

Premessa

Il presente articolo fissa, in base all'articolo 44b capoverso 3 LL, le competenze e il termine di conservazione dei dati.

Capoverso 1

Il trattamento dei dati menzionati nell'articolo 86 OLL 1 è di competenza della SECO. Nei Cantoni la competenza è assegnata alle autorità designate nelle rispettive leggi in materia di organizzazione.

Capoverso 2

Seconde l'articolo 21 della legge federale sulla protezione dei dati, i dati personali di cui non si ha più bisogno devono essere anonimizzati o distrutti, sempreché non debbano essere conservati a titolo di prova o per misura di sicurezza oppure consegnati all'Archivio federale. Per quanto riguarda le banche dati menzionate nell'articolo 86 OLL 1, entrambe le condizioni sono presenti: i dati servono, da un lato, quale mezzo di prova e, dall'altro, vanno consegnati per conservazione all'Archivio federale. Ciò significa che non devono essere distrutti subito dopo l'uso